

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2026
335/2026/E/GAS

APPROVAZIONE DI DUE VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI IMPRESE DI
DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE, IN MATERIA DI REGOLAZIONE DELLA MISURA,
EROGAZIONE DI INDENNIZZI AI CLIENTI FINALI E RICONOSCIMENTO DEI COSTI PER
INDENNIZZI DI MANCATA LETTURA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1401^a riunione del 29 settembre 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, recante, in Allegato A, il "Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" (di seguito: TIVG in vigore fino al 31 dicembre 2023) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, recante, in Allegato A, il "Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale" (TIF), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 271/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2019, 493/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas, recante in Allegato A la "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 - 2025" (RQDG) come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, recante in Allegato A la "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 - 2025" (RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 185/2020/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2022, 269/2022/R/gas come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 269/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2023, 60/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 60/2023/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, recante in Allegato A il "Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" (di seguito: TIVG), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2025, 307/2025/A, recante rinnovo del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/gas, recante "Proroga del periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG) per gli anni 2026 e 2027", e i relativi allegato A "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (RQDG 2020-2027)" e Allegato B "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 - 2027" (RTDG 2020-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2025, 549/2025/A con cui è stato approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2026.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all'articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroga, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
 - all'articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;

- l'articolo 8, comma 1, del dPR 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g) della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- l'articolo 8, comma 2, del dPR 244/01 stabilisce che i funzionari dell'Autorità, incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione, vi procedono previa presentazione di copia della decisione del Collegio di cui al precedente alinea;
- ai sensi del citato articolo 8, comma 2, del dPR 244/01, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o di esibire documenti richiesti nel corso dell'accesso o dell'ispezione, o di accedere alle richieste fondate sull'effettuazione dei controlli, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni od esibiti documenti non veritieri, l'Autorità irroga le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- con la deliberazione 307/2025/A l'Autorità ha rinnovato il Protocollo di Intesa, relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di finanza, per l'effettuazione di accertamenti (controlli e ispezioni) nei confronti di soggetti sottoposti a regolazione nei settori di competenza dell'Autorità.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 14bis del TIVG in vigore fino al 31 dicembre 2023, come modificato dall'articolo 2 della deliberazione 269/2022/R/gas, a oggi articolo 51 del TIVG, regola le modalità di rilevazione dei dati di misura per i punti di riconsegna dotati di *smart meter*;
- l'articolo 15 del TIVG in vigore fino al 31 dicembre 2023, come modificato dall'articolo 3 della deliberazione 269/2022/R/gas, a oggi articolo 52 del TIVG, regola altresì le modalità con cui l'impresa di distribuzione mette a disposizione del Sistema Informativo Integrato i dati di misura;
- il comma 15.1 del TIVG in vigore fino al 31 dicembre 2023, a oggi comma 52.1 del TIVG, stabilisce i termini entro i quali l'impresa di distribuzione mette a disposizione del Sistema Informativo Integrato (SII) i dati di misura rilevati;
- l'articolo 17.1bis e l'articolo 17.1ter del TIF, introdotti nel citato testo integrato con la deliberazione 269/2022/R/gas, stabiliscono gli indennizzi automatici che l'impresa di distribuzione di gas naturale è tenuta a corrispondere ai clienti finali titolari di punti di riconsegna dotati di *smart meter* qualora per più mesi consecutivi non sia raccolta la lettura nei termini disposti dalla regolazione;
- l'articolo 63 della RQDG stabilisce il numero di letture con esito positivo che l'impresa di distribuzione deve garantire per ogni punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile e l'articolo 72, comma 1 della RQDG disciplina le modalità di corresponsione ai clienti finali degli indennizzi – nell'importo fissato nella Tabella L – per il mancato rispetto dell'articolo 63;

- l'articolo 46, comma 1, della RTDG, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della deliberazione 269/2022/R/gas, prevede il riconoscimento alle imprese di distribuzione, in sede di perequazione dei costi del servizio di misura, di una compensazione parziale dei costi per gli indennizzi di mancata lettura per punti con *smart meter* riconosciuti ai clienti finali; in particolare, la compensazione avviene attraverso la componente *CIND*, il cui importo è determinato sulla base delle formule di cui all'articolo 46, commi 4 e 5, della RTDG e dei dati comunicati annualmente dalle imprese di distribuzione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi della deliberazione 60/2023/R/gas;
- l'articolo 46, comma 6, della RTDG, dispone inoltre che le imprese di distribuzione comunichino all'Autorità l'ammontare degli indennizzi riconosciuti;
- la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità ha richiesto alla Direzione Accountability e Enforcement di effettuare due verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di gas naturale, finalizzate ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni regolatorie in materia di misura, erogazione di indennizzi ai clienti finali nei casi di mancato rispetto delle frequenze di raccolta della misura e di riconoscimento dei costi per gli indennizzi di mancata lettura.

RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:

- effettuare, entro il 31 marzo 2027, n. 2 (due) verifiche ispettive presso altrettante imprese di distribuzione di gas naturale in materia di regolazione della misura, erogazione di indennizzi ai clienti finali e riconoscimento dei costi per indennizzi di mancata lettura;
- selezionare le imprese di distribuzione presso cui effettuare le verifiche ispettive anche tenendo conto delle informazioni disponibili in merito agli indennizzi erogati ai clienti e all'entità della componente *CIND* per gli anni 2023, 2024 e 2025 per ciascuna impresa in rapporto al numero dei punti di riconsegna serviti;
- prevedere che le verifiche ispettive siano svolte congiuntamente, o disgiuntamente, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa fra l'Autorità e la Guardia di finanza, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi, nonché eventualmente con il supporto di funzionari della Cassa per i servizi energetici e ambientali

DELIBERA

1. di approvare n. 2 (due) verifiche ispettive in materia di regolazione della misura, erogazione di indennizzi ai clienti finali e riconoscimento dei costi per indennizzi di mancata lettura, da effettuare entro il 31 marzo 2027, secondo le modalità definite nel documento *“Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas naturale in materia di regolazione della misura, erogazione*

- di indennizzi ai clienti finali e riconoscimento dei costi per indennizzi di mancata lettura: oggetto e modalità di effettuazione” allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A), nei confronti delle imprese individuate sulla base dei criteri rappresentati in premessa;*
2. di disporre che le verifiche ispettive di cui al precedente punto 1. possano essere effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, eventualmente anche con la collaborazione di funzionari della Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa notifica all’esercente interessato, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, di un avviso recante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui avranno inizio le operazioni ispettive;
 3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza ai sensi del vigente Protocollo di Intesa;
 4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di finanza a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2026;
 5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

29 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell’Acqua